

Roma, 06/12/2017

Andrea Tonti

INAIL

Il quadro legislativo sugli impianti termici (d.m. 01/12/1975 e d.m. 11/04/2011)

La sicurezza degli impianti termici ad acqua calda e acqua surriscaldata

Sommario

- **1.** Definizioni
- **2.** Fonti normative
- **3.** Installazione
- **4.** Locali
- **5.** Camini
- **6.** Conduzione dell'impianto
- **7.** Accessori
- **8.** Verifiche
- **9.** Adempimenti amministrativi

Definizioni

- *Generatori di acqua calda*
- Per "generatore di acqua calda" deve intendersi un generatore di calore, alimentato da combustibile solido, liquido o gassoso, produttore di acqua calda in pressione per impianti termici, con temperatura dell'acqua non superiore alla temperatura di ebollizione alla pressione atmosferica (art. 16, D.M. 1° dicembre 1975).
- La temperatura limite è pari a 110°C (Cap. R.1.A. Raccolta R ed. 2009).
- *Impianto centrale di riscaldamento*
- Per "impianto" deve intendersi (Raccolta R ed. 2009) *uno o più circuiti idraulici ad acqua calda sotto pressione, con vaso di espansione aperto o chiuso, servito da generatore singolo o disposto in batteria, da sistema modulare, da scambiatore di calore, e funzionante con combustibili solidi, liquidi o gassosi o con sorgenti termiche con rischio di surriscaldamento* (un impianto costituito da uno o più generatori di calore collegati a uno o più apparecchi utilizzatori).
- *Focolare*
- Per "focolare" di un impianto termico deve intendersi la parte dell'impianto nella quale brucia il combustibile (D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152).

Fonti normative

- *Norme giuridiche*
- _ REGIO DECRETO 12 maggio 1927, n. 824 (*Approvazione del regolamento per l'esecuzione del R.D.L. 9 luglio 1926, n. 1331*)
- _ DECRETO MINISTERIALE 1° dicembre 1975 (*Norme di sicurezza per apparecchi contenenti liquidi caldi sotto pressione*)
- _ DECRETO LEGISLATIVO 25 febbraio 2000, n. 93 (*Attuazione della Direttiva 97/23/CE in materia di attrezzature a pressione*)
- _ DECRETO LEGISLATIVO 19 agosto 2005, n. 192 (*Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia*)
- _ DECRETO MINISTERIALE 22 gennaio 2008, n. 37 (*Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-
quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle
disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici*)

Fonti normative

- _ DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 (*Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*)
- _ DECRETO MINISTERIALE 11 aprile 2011 (*Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'All. VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui all'articolo 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo*)
- - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 2013, n. 74 (*Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192*)
- _ DECRETO MINISTERIALE 10 febbraio 2014 (Modelli di libretto di impianto per la climatizzazione e di rapporto di efficienza energetica)
- _ DECRETO LEGISLATIVO 4 luglio 2014, n. 102 (*Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE*)

Fonti normative

- *Interpretazioni ed istruzioni amministrative*
- _ ISPESL circolare 19 marzo 2001, n. 25(*Vasi di espansione costruiti secondo la direttiva 97/23/CE - Chiarimenti e precisazioni*)
- _ ISPESL nota 2 aprile 2001, n. 4329(*Soggetti abilitati alla presentazione di progetti di impianti termici*)
- _ ISPESL circolare 24 febbraio 2004, n. 1(*Impianti di riscaldamento con generatori alimentati da combustibili solidi non polverizzati a caricamento automatico, circolazione forzata e vaso d'espansione chiuso*)
- _ ISPESL circolare 17 febbraio 2005, n. 7/05(*Specifiche tecniche per l'omologazione delle valvole di intercettazione del combustibile ad azione positiva per impianti ad acqua calda oggetto del D.M. 1° dicembre 1975 - Aggiornamento della Appendice III della Raccolta R ed. '82 dell'ISPESL*)

Fonti normative

- _ ISPEL Raccolta R 2006, lettera circolare 13 novembre 2006, n. 3775(*Specificazioni tecniche applicative del titolo II del D.M. 1° dicembre 1975 riguardante le norme di sicurezza per gli apparecchi contenenti liquidi caldi sotto pressione*)
- _ISPEL Raccolta R 2007(*Specificazioni tecniche applicative del titolo II del D.M. 1° dicembre 1975 riguardante le norme di sicurezza per gli apparecchi contenenti liquidi caldi sotto pressione*)
- _ INAIL area ex ISPEL, Raccolta R 2009(*Specificazioni tecniche applicative del titolo II del*
- *D.M. 1° dicembre 1975 riguardante le norme di sicurezza per gli apparecchi contenenti liquidi caldi sotto pressione*)

Fonti normative

- _ INAIL area ex ISPESL, lettera circolare 28 febbraio 2011, n. 1448 (*Raccolta R modalità di denuncia, istruzioni per la compilazione delle denunce e delle relazioni tecniche*)
- _ INAIL area ex ISPESL, lettera circolare 11 marzo 2011, n. 1539 (*Raccolta R chiarimenti e precisazioni n, DCC-1/2011*)
- _ INAIL area ex ISPESL, lettera circolare 19 aprile 2011, n. 2974 (*Raccolta R chiarimenti e precisazioni n, DCC-2/2011*)
- _ INAIL nota 20 maggio 2015, n. 3445(*Generatori modulari - Cap. R.3.F. della Raccolta R - Edizione 2009*)

Fonti normative

- *Norme di buona tecnica*
- UNI 10349 _ Riscaldamento e raffrescamento edifici _ dati climatici;
- UNI 10351 _ Materiali da costruzione _ valori della conduttività termica e della permeabilità al vapore;
- UNI 10355 _ Murature e solai _ valori della resistenza termica e metodi di calcolo;
- UNI 10412_1_:2006 (Impianti di riscaldamento ad acqua calda _ Requisiti di sicurezza _ Parte 1: Requisiti specifici per impianti con generatori di calore alimentati da combustibili liquidi, gassosi, solidi polverizzati o con generatori di calore elettrici)
- UNI 10412_2:2009 (Impianti di riscaldamento ad acqua calda _ Prescrizioni di sicurezza _ Parte 2: Requisiti specifici per impianti con apparecchi per il riscaldamento di tipo domestico alimentati a combustibile solido con caldaia incorporata, con potenza del focolare complessiva non maggiore di 35 kW)

Installazione

- Per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento degli impianti di riscaldamento ad acqua calda è obbligatoria la redazione del progetto da parte di professionisti iscritti negli albi professionali (Art. 5, D.M. 1° dicembre 1975).
- Il *progetto* deve essere presentato:
 - _ ai Vigili del fuoco ed all'ISPESL, per gli impianti con potenzialità globale dei focolari superiore a 35 kW (30.000 kcal/h) (Art. 18, D.M. 1° dicembre 1975);
 - _ al Comune (artt. 283 e 284, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152; art. 18, D.M. 1° dicembre 1975; art. 5, D.M. 22 gennaio 2008, n. 37; art. 28, legge 9 gennaio 1991, n. 10).
- Per gli impianti in edifici adibiti ad uso civile, sono abilitate all'installazione, alla trasformazione, all'ampliamento ed alla manutenzione degli impianti tutte le imprese iscritte nel registro di cui al R.D. 20 settembre 1934, n. 2011, o nell'albo provinciale delle imprese artigiane, di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, aventi un responsabile tecnico con i requisiti tecnico professionali prescritti.
- Al termine dei lavori l'impresa installatrice è tenuta al rilasciare al committente una *dichiarazione di conformità* dell'impianto alla normativa tecnica vigente in materia (art. 7, D.M. n. 37/2008).

Locali

- *Locali per focolari*
- I locali destinati a contenere focolari devono avere aerazione diretta dall'esterno mediante una o più aperture, libere o munite di inferriate, aventi sezione complessiva netta non inferiore a 1/30 della superficie in pianta del locale per gli impianti fino a 1162,7 kW (1.000.000 kcal/h) e non inferiore a 1/20 della superficie per potenze superiori, con un minimo di:
 - 0,50 m² fino a 581,3 kW (500.000 kcal/h);
 - 0,75 m² fino a 872 kW (750.000 kcal/h);
 - 1,00 m² oltre 872 kW (750.000 kcal/h).
- Sono vietati i serramenti che possono ostacolare, se chiusi, il passaggio dell'aria attraverso le aperture.
- La superficie minima in pianta ammessa per un locale è di 6 m².
-

Locali

- *Locali per deposito di combustibili*
- I locali per deposito di combustibili devono avere aerazione diretta dall'esterno mediante una o più aperture libere o munite di inferriate, aventi sezione complessiva netta non inferiore a 1/30 della superficie in pianta del locale.
- Occorre evitare i serramenti che possono ostacolare, se chiusi, il passaggio dell'aria attraverso le aperture.
- I serbatoi di combustibili liquidi devono essere a perfetta tenuta di liquido e gas ed essere muniti di un passo d'uomo e di un tubo di sfiato sboccante all'esterno delle costruzioni.

Camini

- Ogni impianto termico deve disporre di uno o più camini, tali da assicurare un regolare smaltimento dei fumi prodotti. La sezione interna dei camini deve essere di forma circolare, quadrata o rettangolare con rapporto tra i lati non superiore a 1,5 (D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152).
- La sezione minima non dovrà essere in nessun caso inferiore a 220 cm².
- I camini a tiraggio naturale con potenze dei focolari superiori a 1162,7 kW (1.000.000 kcal/h) ed i camini a tiraggio forzato dovranno essere dimensionati da un progettista tenendo conto delle perdite di carico dei vari tronchi.

Camini

- Gli impianti installati o che hanno subito una modifica relativa ai camini devono essere dotati di camini realizzati con prodotti su cui sia stata apposta la marcatura "CE". In particolare, tali camini devono (D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152):
 - essere realizzati con materiali incombustibili;
 - avere andamento verticale e il più breve e diretto possibile tra l'apparecchio e la quota di sbocco;
 - essere privi di qualsiasi strozzatura in tutta la loro lunghezza;
 - avere pareti interne lisce per tutta la lunghezza;
 - garantire che siano evitati fenomeni di condensa;
 - essere adeguatamente distanziati, mediante intercapedine d'aria o isolanti idonei, da materiali combustibili o facilmente infiammabili;
 - avere angoli arrotondati con raggio non minore di 20 mm, se di sezione quadrata o rettangolare;
 - avere un'altezza correlata alla sezione utile secondo gli appropriati metodi di calcolo riportati dalla normativa tecnica vigente (norme UNI).

Camini

- Gli impianti termici situati negli edifici costituiti da più unità immobiliari devono essere collegati ad appositi camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti di combustione, con sbocco sopra il tetto dell'edificio alla quota prescritta dalla regolamentazione tecnica vigente. Tale disposizione può non essere applicata in caso di mera sostituzione del generatore di calore individuale e qualora si adottino generatori di calore che, per valori di emissione nei prodotti della combustione, appartengano alla classe meno inquinante prevista dalla norma tecnica UNI EN 297 nei seguenti casi:
- _ singole ristrutturazioni di impianti termici individuali, già esistenti, siti in stabili plurifamiliari, qualora nella versione iniziale non dispongano già di camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione con sbocco sopra il tetto dell'edificio, funzionali ed idonei o comunque adeguabili all'applicazione di apparecchi con combustione asservita da ventilatore;
- _ nuove installazioni di impianti termici individuali in edificio assoggettato dalla legislazione nazionale o regionale vigente a categorie di intervento di tipo conservativo, precedentemente mai dotato di alcun tipo di impianto termico, a condizione che non esista camino, canna fumaria o sistema di evacuazione fumi funzionale ed idoneo o comunque adeguabile allo scopo (art. 5, D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, modificato dall'art. 2 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 551).

Conduzione dell'impianto

- Per gli impianti termici di potenzialità superiore a 232 kW (200.000 kcal/h), il personale addetto alla conduzione deve essere munito di un patentino di abilitazione rilasciato dall'Ispettorato provinciale del lavoro (art. 287, D.Lgs. n. 152/2006).
- In ogni caso il proprietario dell'impianto o, nel caso di unità immobiliari dotate di impianti termici individuali, l'occupante dell'unità immobiliare, o per essi un terzo che se ne assuma la responsabilità, è tenuto a condurre l'impianto, e a disporre tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, secondo la normativa tecnica vigente (art. 31, legge 9 gennaio 1991, n. 10).
- Il nominativo del responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico deve essere riportato sul libretto di impianto. Il terzo responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico comunica entro 10 giorni la propria nomina all'ente locale competente per i controlli previsti dalla legge 9 gennaio 1991, n. 10 (art. 11, D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, modificato dall'art. 9 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 551, integrato dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74).

Accessori

- Sono automaticamente accettati i dispositivi e gli accessori di sicurezza dotati di certificazione di prodotto (direttiva 97/23/CE) costruiti per l'utilizzo su impianti ad acqua calda. Evidentemente tali dispositivi dovranno essere corredati di documentazione tecnica da cui poter desumere i dati tecnici necessari al dimensionamento e alla verifica dell'impianto secondo quanto richiesto dalla Raccolta R (INAIL area ex ISPESL, lettera circolare n. 1539/2011).

Accessori

- Impianti di riscaldamento *a vaso di espansione aperto*
- I generatori di acqua calda degli impianti di riscaldamento con vaso di espansione aperto devono essere provvisti di:
 - vaso di espansione aperto;
 - tubo di sicurezza;
 - tubo di carico;
 - termostato di regolazione;
 - termostato di blocco;
 - termometro, con pozzetto per termometro di controllo;
 - manometro, con rubinetto a flangia per manometro di controllo;
 - dispositivo di protezione livello minimo.

Accessori

- Impianti di riscaldamento a vaso *d'espansione chiuso*
- I generatori di acqua calda degli impianti di riscaldamento con vaso d'espansione chiuso devono essere provvisti di:
 - valvola di sicurezza;
 - valvola di intercettazione del combustibile oppure valvola di scarico termico;
 - vaso di espansione chiuso;
 - termostato di regolazione;
 - termostato di blocco;
 - pressostato di blocco;
 - termometro, con pozzetto per termometro di controllo;
 - manometro, con rubinetto a flangia per manometro di controllo;
 - dispositivo di protezione pressione minima.

Accessori

- Generatori alimentati con combustibili solidi
- I generatori alimentati con combustibili solidi (non polverizzati) possono essere installati solo in impianti privi di intercettazioni sul circuito dell'acqua calda.
- I generatori degli impianti a vaso aperto a circolazione naturale, in aggiunta a quanto previsto per gli impianti a vaso aperto in genere, devono essere provvisti di:
 - un riscaldatore d'acqua di consumo o uno scambiatore di calore d'emergenza;
 - un dispositivo di allarme acustico;
 - un dispositivo di arresto dell'immissione dell'aria comburente (inserito nel dispositivo di limitazione della temperatura di sicurezza a riarmo manuale).
- Scambiatori di calore produttori d'acqua calda per impianti di riscaldamento (Cap. R3D - Raccolta R 2009)
- Per gli scambiatori di calore produttori d'acqua calda per impianti di riscaldamento alimentati sul primario con vapore o acqua surriscaldata o altri fluidi a temperatura superiore a 110°C, valgono le prescrizioni generali stabilite per le attrezzature a pressione.

Accessori

- *Accessori contro l'inquinamento atmosferico*
- Un termometro indicatore della temperatura dei fumi deve essere installato stabilmente alla base di ciascun camino. Le indicazioni del termometro, nel caso di focolari, aventi potenzialità superiore ad un milione di kcal/h, devono essere registrate con apparecchio a funzionamento continuo.
- Due apparecchi misuratori delle pressioni relative (riferite a quella atmosferica) che regnano rispettivamente nella camera di combustione ed alla base del camino, per ciascun focolare di potenzialità superiore ad un milione di kcal/h.
- Un apparecchio misuratore della concentrazione volumetrica percentuale dell'anidride carbonica (CO₂) nonché dell'ossido di carbonio nonché dell'ossido di carbonio e dell'idrogeno (CO + H₂) contenuti nei fumi, inserito in un punto appropriato del loro percorso. In sostituzione dell'apparecchio misuratore della concentrazione dell'ossido di carbonio e dell'idrogeno può essere adottato un apparecchio misuratore dell'ossigeno in eccesso o anche un indicatore della opacità dei fumi. E' richiesta un'apparecchiatura composta dei due dispositivi, come sopra specificato, solamente per ogni focolare di potenzialità superiore a 1.000.000 di kcal/h; essa deve essere integrata con un dispositivo di allarme acustico riportato in un punto riconosciuto idoneo all'atto del collaudo dell'impianto termico. Le indicazioni di questi apparecchi, nel caso di focolari aventi potenzialità superiore a due milioni di kcal/h, devono essere registrate in maniera continua (D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152).

Accessori

- *Accessori per l'uso razionale dell'energia*
- Per gli impianti termici di nuova installazione, e nei casi di ristrutturazione degli impianti termici, devono essere adottati sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione del calore per ogni singola unità immobiliare (art. 26, legge 9 gennaio 1991, n. 10).
- Per gli edifici di nuova costruzione, con concessione rilasciata dopo il 30 giugno 2000, le singole unità immobiliari devono essere dotate di sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione del consumo energetico. Devono, inoltre essere applicate le seguenti disposizioni:
 - i generatori di acqua calda conformi alla direttiva n. 90/396/CEE del 29 giugno 1990 devono recare la marcatura CE;
 - la rete di distribuzione deve essere realizzata con tubazioni coibentate;
 - il rendimento dei generatori di calore deve essere conforme alle prescrizioni del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74, Allegato B e verificato secondo le norme UNI applicabili;
 - i impianti di edifici soggetti ad occupazione discontinua nel corso della settimana o del mese devono inoltre disporre di un programmatore settimanale o mensile che consenta lo spegnimento del generatore di calore o l'intercettazione o il funzionamento in regime di attenuazione nei periodi di non occupazione.

Verifiche

- *Impianti con potenzialità globale dei focolari superiore a 35 kW (30.000 kcal/h)*
- Ogni impianto di riscaldamento realizzato con uno o più generatori di acqua calda, deve essere sottoposto alle verifiche seguenti da parte delle autorità di controllo.
-
- _ Approvazione del progetto
- I Vigili del fuoco e l'INAIL provvedono all'esame della rispondenza del progetto alle norme vigenti comunicandone le risultanze (art. 18, D.M. 1° dicembre 1975).
- _ Collaudo
- Previa approvazione del progetto, l'impianto, completo di tutti i suoi componenti, deve essere sottoposto a collaudo sia da parte dei Vigili del fuoco sia da parte dell'INAIL, che accerteranno la conformità al progetto approvato.
- L'INAIL rilascerà un libretto matricolare, sul quale sono riportate le caratteristiche dell'impianto e l'esito dell'accertamento effettuato (art. 22, D.M. 1° dicembre 1975).

Verifiche

- Verifiche periodiche
- Gli impianti installati in edifici condominiali per i quali esiste, a norma dell'art. 1129 cod. civ., l'obbligatorietà della nomina dell'amministratore oppure aventi potenzialità globale dei focolari superiore a 116,27 kW (100.000 kcal/h) devono essere sottoposti ogni cinque anni da parte dell'USL ad una verifica dello stato di sicurezza (art. 22, D.M. 1° dicembre 1975).
- La periodicità delle verifiche periodiche prevista dall'Allegato II del D.Lgs. n. 81/2008 non è interrotta da periodi di inattività dell'attrezzatura di lavoro. Pertanto, se i termini previsti dal suddetto allegato risultassero trascorsi all'atto della riattivazione dell'attrezzatura di lavoro si dovrà richiedere la verifica periodica prima del suo riutilizzo (Ministero del lavoro, circolare n. 23/2012).

Verifiche

- *Verifiche periodiche secondo Decreto Legislativo n. 81/2008*
- Per le attrezzature/insiemi a pressione le periodicità sono regolamentate secondo lo schema riportato nell'allegato VII del decreto legislativo n. 81/2008. Per le attrezzature costruite in assenza delle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, la categorizzazione è definita dal datore di lavoro ai sensi dell'allegato II del decreto legislativo n. 93 del 25 febbraio 2000. Restano ferme le esclusioni e le esenzioni dalle verifiche periodiche per le attrezzature di cui agli articoli 2 e 11 del decreto ministeriale 1° dicembre 2004, n. 329.
- Per le attrezzature/insiemi a pressione, per verifiche periodiche si intendono:
 - La "prima delle verifiche periodiche";
 - le "verifiche periodiche successive": di funzionamento; di integrità (decennali).
- Le verifiche di efficienza e funzionalità degli accessori di sicurezza seguono la periodicità dell'attrezzatura a pressione cui sono destinati o con cui sono collegati.

Adempimenti amministrativi

- *Denunce in materia di sicurezza*
- Denunce di installazione
- Per ogni impianto termico realizzato con uno o più generatori di calore con potenzialità globale dei focolari superiore a 35 kW (30.000 kcal/h), deve essere presentata denuncia al Comando provinciale dei Vigili del fuoco ed alla U.O.T. INAIL competente per territorio allorchè:
 - _ si intenda effettuare l'installazione;
 - _ si intenda apportare modifiche interessanti gli accessori dei generatori;
 - _ si intenda procedere alla sostituzione o modifica dei generatori comportante un aumento della potenzialità nominale o una variazione della pressione di targa rispetto a quelle esistenti all'atto della prima installazione.
- Le denunce, redatte su appositi moduli, devono essere fatte dall'installatore e debbono pervenire prima dell'attivazione dell'impianto (ISPESL nota 2 aprile 2001, n. 4329).
- Alla denuncia deve essere allegato il progetto dell'impianto, comprendente un disegno schematico e una relazione tecnica firmata da un tecnico abilitato (art. 18, D.M. 1° dicembre 1975);

Adempimenti amministrativi

- Più in dettaglio, per impianti conformi alla Raccolta R 2009, deve essere presentata alla U.O.T. INAIL competente per territorio una domanda di esame progetto accompagnata dai seguenti allegati, in triplice copia (INAIL area ex ISPESL, lettera circolare n. 1448/2011):
 - denuncia, redatta su apposito modello RD, firmata dall'installatore o dall'utente;
 - relazione tecnica, redatta sugli appositi modelli RR, RR/gen. (uno per ogni generatore) e FR/circuiti (uno per ogni circuito intercettabile oltre a quello previsto per il generatore);
 - schema idraulico dell'impianto (formato e simbologia UNI).
- Denunce di incidenti
- Deve essere presentata denuncia all'USL per ogni incidente o grave avaria dell'impianto.
- Le denunce devono essere fatte entro 24 ore dall'evento, dall'amministratore del condominio o dall'utente (art. 18, D.M. 1° dicembre 1975).
- Libretto matricolare
- Il libretto matricolare dell'impianto rilasciato dall'INAIL, insieme con i verbali relativi all'accertamento di conformità ed alle verifiche periodiche successive, deve essere conservato dall'amministratore del condominio o dall'utente (art. 22, D.M. 1° dicembre 1975).

Grazie per l'attenzione!